



Decreto Dirigenziale n. 47 del 08/03/2017

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Impianto IPPC 5.1 e 5.3 ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) - Via Ponte delle Tavole, n. 31. Società "Ambiente S.p.A.". Modifica non sostanziale dell' A.I.A. rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05 da ultimo modificato con D.Lgs 46/2014;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 369 del 18/03/2014 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D. 13 che regola i criteri e le procedure da adottare in caso di rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- g. la DGR n. 757 del 20/12/2016 che rinnova alla dott.ssa Lucia Pagnozzi l’incarico di dirigente ad interim della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
- h. la nota prot. 758143 del 06/11/2015 con cui si prorogano fino al 31/12/2017 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. alla UOD 52.05.17.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i. dell’allora Settore Provinciale Ecologia Tutela dell’Ambiente Disinquinamento e Protezione Civile di Napoli che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società “Ambiente s.r.l.” - ora “Ambiente S.p.A.” in seguito a cambio di ragione sociale - per l’impianto esistente elencato nell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 identificato con codici IPPC 5.1 e 5.3, sito in San Vitaliano (NA) alla via Ponte delle Tavole, n. 31;
- b. che la “Ambiente S.p.A.” ha presentato domanda di modifica non sostanziale dell’impianto autorizzato con D.D. n. 273/2012 e s.m.i., acquisita agli atti con prot n. 562230 del 24/08/2016, successivamente integrata con documentazione acquisita al prot. 671995 del 14/10/2016 e al prot. 166334 del 07/03/2017;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dagli artt. 2 e 5 del DM 24/04/2008 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania, a mezzo versamento su conto corrente postale la somma di € 2.000, trasmettendo la relativa ricevuta in allegato all’istanza;

RILEVATO che la richiesta di modifica da ultimo citata si riferisce a:

- creazione di piazzole coperte per lo stoccaggio dei rifiuti;
- comunicazione dei gruppi di miscelazione di rifiuti non pericolosi;

CONSIDERATO

- a. che la modifica richiesta, alla luce del Rapporto Tecnico definitivo trasmesso dall' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", acquisito agli atti con prot. n. 49193 del 24/01/2017 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da cui non risulta che la modifica proposta abbia impatti significativi e negativi sull' ambiente - è da ritenersi modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione anche ai sensi del D.D. n. 369 del 18/03/2014;
- b. che il Comune di San Vitaliano (NA), con nota prot. 1370 del 16/02/2017, inviata dalla società a questa UOD e acquisita al prot. 166334 del 07/03/2017, ha espresso parere favorevole al rilascio del Permesso a Costruire per la realizzazione delle tettoie e pensiline.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Ambiente S.p.A." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i., per l'impianto identificato con codici IPPC 5.1 e 5.3 nell'all. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) alla via Ponte delle Tavole, n. 31.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta del RUP di adozione del presente provvedimento,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

- di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, alla società "Ambiente S.p.A." la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i., per l'impianto identificato con codici IPPC 5.1 e 5.3 nell'all. VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, ubicato nel Comune di San Vitaliano (NA) alla via Ponte delle Tavole, n. 31;
- di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i. e della documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale acquisita agli atti con prot. 562230 del 24/08/2016 e successivamente integrata;
- di precisare** che gli allegati report tecnico "Procedure di miscelazione" e elenco "Codici CER autorizzati" dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Francesco Colangelo, costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto, integrano il rapporto tecnico dell'impianto allegato al D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i. Resta valido il piano di monitoraggio e controllo allegato al citato decreto che, in conseguenza delle approvate modifiche non sostanziali, non necessita di aggiornamenti;
- di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel suddetto rapporto tecnico dell' Università degli Studi di Napoli "Parthenope", così come integrato dagli allegati report tecnico "Procedure di miscelazione" e elenco "Codici CER autorizzati", nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
- di dare atto** che l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 273 del 08/10/2012 e s.m.i. e aggiornata con il presente provvedimento, salvo riesame di questa autorità competente, visto l'art.29 octies, commi 3 e 4 D.Lgs.152/06 – ha validità decennale a decorrere dalla data del 08/10/2012;
- di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
- di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

8. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

9. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

10. **di notificare** il presente provvedimento alla "Ambiente S.p.A." con sede legale in Torino, via Bertolotti, 7;

11. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di San Vitaliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 Nord e all'ATO 2;

12. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania ed alla UOD 40.03.05 per la pubblicazione sul BURC.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Ambiente SpA

Sede operativa: Via Ponte delle Tavole, 80030 San Vitaliano NA

Allegato

PROCEDURE DI MISCELAZIONE



Sommario

1. Premessa	3
2. Attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi allo stato solido.....	3
3. Descrizione delle attività di miscelazione.	3
3.1 Attrezzature utilizzate ai fini della miscelazione di rifiuti	3
3.2 Modalità operative.....	4
3.2.1 Procedure di accettazione rifiuti	4
3.2.2 Procedure di conferimento rifiuti.....	4
3.2.3 Procedure di stoccaggio rifiuti.....	5
3.2.4 Procedure di miscelazione	5
3.3 Bonifica delle attrezzature.....	5
4. Impatti generati dalla miscelazione	6
5. Misure preventive e protettive adottate per la miscelazione	7
6. Gruppi di miscelazione.....	9

Si riportano di seguito le procedure di miscelazione de rifiuti non pericolosi che la società Ambiente Spa dovrà rispettare scrupolosamente.

Nell'elaborazione della presente nota si è fatto ampiamente riferimento alle Linee Guida della Regione Lombardia D.G.R. Lombardia D.d.S. del 4 marzo 2014 n.1795 in materia di miscelazione rifiuti.

2. Attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi allo stato solido

La ditta potrà effettuare operazioni di miscelazione “non in deroga” a quanto stabilito dall'Art. 187 del Decreto Legislativo n.152/06 e s.m.i. di rifiuti non pericolosi, esclusivamente, allo stato solido.

I codici CER che la ditta intende miscelare risultano già autorizzati secondo il D.D. A.I.A. vigente.

Al fine di produrre partite di miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e chimiche, la scrivente società ha individuato n. 13 gruppi di miscelazione, “GM1, GM2, GM3, GMXX costituiti, ognuno, da una serie di codici CER con caratteristiche di compatibilità ed omogeneità così come riportato nel paragrafo 6 “**Gruppi di miscelazione**”.

3. Descrizione delle attività di miscelazione.

Nel presente Capitolo sono descritte, in dettaglio:

- 1) Le attrezzature ed impianti utilizzati ai fini della miscelazione di rifiuti;
- 2) Le modalità operative che si intendono utilizzare per la miscelazione.

3.1 Attrezzature utilizzate ai fini della miscelazione di rifiuti

Le attrezzature e gli impianti utilizzati per l'attività di miscelazione di rifiuti non pericolosi allo stato solido consistono in:

- Pressa
- Ragno meccanico

Tali attrezzature, come da progetto A.I.A. autorizzato, sono utilizzate anche per le attività di trattamento (riduzione volumetrica) di altre tipologie di rifiuti quali: gomma, plastiche, legno, carta, cartone, metalli etc. come da progetto A.I.A. autorizzato.



3.2 Modalità operative

Le gestione operativa comprende, oltre alle attività legate esclusivamente alle attività di miscelazione, anche le attività connesse alla gestione di rifiuti in generale quali, le procedure di accettazione, conferimento, stoccaggio e tracciabilità dei rifiuti gestiti presso l'impianto.

Ogni tipologia di rifiuto, rientrando in uno o più gruppi di miscelazione così come individuati, giunto presso l'impianto e sottoposto alle procedure di accettazione e conferimento, viene posizionato nelle relative aree di stoccaggio dedicate.

3.2.1 Procedure di accettazione rifiuti

Prima dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto viene acquisita la seguente documentazione per la caratterizzazione preliminare del rifiuto:

- Analisi chimica, ovvero classificazione merceologica del rifiuto in ingresso, ovvero scheda descrittiva del rifiuto contenente:

- a) Generalità del produttore;
- b) Processo produttivo di provenienza;
- c) Caratteristiche chimico-fisiche;
- d) Classificazione del rifiuto e codice CER;
- e) Modalità di conferimento e trasporto.

Se necessario, sarà richiesto un campione del rifiuto e saranno acquisite le schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti finiti del processo produttivo di provenienza.

3.2.2 Procedure di conferimento rifiuti

In caso di esito positivo della fase di accettazione, si passa alla fase di conferimento del rifiuto. Il produttore, ovvero il trasportatore, ovvero l'intermediario presenta domanda di conferimento.

Se la domanda viene accettata si procede al rilascio dell'Omologa.

Sulla base di una programmazione il rifiuto viene accettato dall'impianto con la seguente modalità:

- Pesatura del rifiuto e controllo dell'eventuale radioattività;
- Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione;
- Attribuzione della piazzola di stoccaggio;



- Scarico con verifica di personale addetto (ovvero restituzione del carico al mittente qualora le caratteristiche dei rifiuti non risultino accettabili).
- Sistemazione dell'automezzo sulla pesa;
- Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione;
- Congedo dell'automezzo;
- Registrazione del carico sul registro di carico e scarico.

3.2.3 Procedure di stoccaggio rifiuti

Successivamente alla fase di conferimento avviene la fase di stoccaggio del rifiuto (R13 o D15) come da planimetria degli stoccaggi già approvata in sede di rilascio del D.D. A.I.A. Lo stoccaggio dei rifiuti è differenziato a seconda della CER del rifiuto.

Per ogni codice CER conferito in impianto, l'addetto allo scarico provvede, con l'ausilio della planimetria stoccaggi, ad individuare l'area di stoccaggio in funzione del CER da stoccare. Individuata l'area di stoccaggio dedicata, provvede, all'etichettatura di tali rifiuti.

3.2.4 Procedure di miscelazione

La miscelazione delle tipologie di rifiuti appartenenti al medesimo gruppo di miscelazione, avviene a seguito della pressatura dei CER del medesimo gruppo.

I CER, pressati, dopo l'espulsione dalla macchina, vengono depositati nell'area appositamente dedicata identificata con il codice CER 19 12 12. Tale CER resta in tale area, nel rispetto dei tempi per il deposito temporaneo di rifiuti, fino al raggiungimento del carico utile per il conferimento presso impianti autorizzati.

Si precisa che nell'area dedicata non saranno depositate miscele costituite da diversi gruppi di miscelazione ma una singola miscela per volta fino al suo completo allontanamento dall'impianto. Le miscelazioni fra rifiuti non pericolosi sono finalizzate a produrre partite di rifiuti ottimizzate ai fini del successivo conferimento e senza alcuna diluizione fra rifiuti incompatibili o aventi diverso stato fisico.

3.3 Bonifica delle attrezzature

Le modalità di bonifica utilizzata per le attrezzature di cui ai paragrafi precedente risulta così descritta.

Per la pressa, si effettua, al termine di ogni operazione di pressatura, la rimozione manuale in condizioni di sicurezza, di eventuali residui rimasti all'interno delle camere di compattazione.



autorizzato e per le quali le attrezzature sono utilizzate.

I residui provenienti, eventualmente, dalla pulizia delle attrezzature saranno trattati come rifiuti.

4. Impatti generati dalla miscelazione

La valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta rappresenta la componente più importante della comunicazione ex art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e rappresenta la verifica concreta della corretta applicazione in fase di pianificazione e progettazione dei principi IPPC. Pertanto, al fine di dimostrare che la richiesta di modifica non sostanziale presentata non è in contrasto con gli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento propri della normativa IPPC, si rappresenta, con la tabella sottostante, che la proposta di modifica non avrà effetti significativi e negativi per l'ambiente.

Modifica per miscelazione di rifiuti non pericolosi		
Aspetti analizzati	Impatti della modifica	Eventuali interventi mitigativi
Atmosfera	Emissioni di polveri generate durante le operazioni di miscelazione	L'attività di miscelazione sarà effettuata su area interna al capannone già dotata di sistema di captazione ed abbattimento polveri con idonei filtri. Punto di emissione già autorizzato.
Scarichi	La miscelazione avviene esclusivamente tra rifiuti non pericolosi ed allo stato solido. Non si prevedono, quindi, scarichi legati all'attività di miscelazione.	L'attività di miscelazione sarà effettuata su area già dotata di sistema fognante a circuito chiuso.
Rifiuti	L'attività di miscelazione, così come effettuata dalla società, non comporta produzione ulteriore di rifiuti.	Nessun intervento mitigativo è previsto. Verranno applicate le BAT di settore per il trattamento chimico fisico.
Rumore	Le indagini fonometriche effettuate in data 17/06/2016 hanno dato esito positivo; sono stati misurati i valori di immissione acustica generata dall'attività nelle condizioni più gravose, cioè tenendo in funzione, contemporaneamente tutte le attrezzature,	La miscelazione dei rifiuti sarà effettuata con attrezzature già in possesso della società. I valori di immissione acustica sono conformi a quanto previsto per



	comprese quelle che saranno ^{quelle che saranno} utilizzate per la mi <small>PARTE I</small> Atti della Regione <small>Attività</small> isivamente rifiuti.	industriali.
Suolo	Contaminazione del suolo. La miscelazione dei rifiuti avviene su area coperta e pavimentata in cls armato vibrofinito.	Esiste già un Piano di gestione della pavimentazione ed elementi connessi quali cordoli, pozzetti e giunti.
Conformità alle BAT	Dispersione di rifiuti durante le operazioni di movimentazione. Qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita mediante pala meccanica ragno o gru semovente, la cabina di manovra della macchina deve essere dotata di cabina chiusa e climatizzata e dotata di sistema di filtrazione polveri adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare (solidi e non pericolosi per ciò che riguarda la miscelazione)	Applicazione delle BAT di settore per il trattamento chimico fisico di rifiuti solidi.

5. Misure preventive e protettive adottate per la miscelazione

Per la miscelazione di rifiuti non pericolosi allo stato solido, la Ditta deve applicare, laddove possibile, il quadro prescrittivo contenuto nelle Linee Guida della Regione Lombardia in merito alla miscelazione dei rifiuti.

Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti verranno classificate come segue:

- a) L'operazione di miscelazione finalizzata al recupero verrà individuata come operazione **R12** dell'allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) L'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento verrà individuata come operazione **D13** dell'allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- La miscelazione verrà effettuata tra rifiuti non pericolosi aventi medesimo stato fisico (solido) e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
 - La miscelazione sarà finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e sarà effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
 - Le operazioni di miscelazione saranno effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;



sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione violente ed incontrollate o che possano incendiarsi a contatto con l'aria. Non è previsto l'uso di reagenti per la miscelazione che possano dar luogo alle suddette reazioni e/o sviluppo di gas tossici o molesti.

- La miscelazione sarà effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Sono previsti appositi registri di miscelazione con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie di codici CER e le quantità originaria dei rifiuti miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- Sul registro di miscelazione verrà indicato il CER 19 12 12 attribuito alla miscela risultante;
- Al formulario/ scheda di movimentazione SISTRI verrà sempre essere allegata la scheda di miscelazione:
- Sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, sarà riportato "scheda di miscelazione allegata";
- Data l'omogeneità del singolo gruppo di miscelazione individuati e riportati in **Allegato 1** ed aventi caratteristiche chimico-fisiche compatibili tra loro, il Tecnico Responsabile dell'Impianto provvederà ad un'ispezione visiva preliminare per le opportune verifiche.
- La partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non pregiudicherà l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- La miscelazione di rifiuti destinati a recupero verrà effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica sarà dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.m. 27/09/2010 e ss.mm.ii. Che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica. Ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica dell'area di stoccaggio in cui verrà collocata;



Le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'all. C alla parte IV D. Lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'all. B alla parte IV D. Lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D14, D15, D13, R13, R12 collegati ad impianti di smaltimento/recupero;

6. Gruppi di miscelazione

GM1 – Gruppi miscelazione Plastici (CER)
020104
070213
150102
160119
170203
191204
GM2 – Gruppi miscelazione Cartacei (CER)
030307
030308
030310
150101
191201
200101
GM3 – Gruppi miscelazione Metallici (CER)



020110 *23 del 20 Marzo 2017*

PARTE I  Atti della Regione

150104

160117

170401

170402

170403

160118

170404

170405

170406

170407

191001

191002

191202

191203

GM4 – Gruppi miscelazione Legnosi (CER)

030105

030301

150103

170201

191207

200138

GM5 – Gruppi miscelazione Vetro (CER)

150107

160120


170202

191205


200102

GM6 – Gruppi miscelazione Tessili (CER)



040109 <i>23 del 20 Marzo 2017</i>	PARTE I  Atti della Regione
040221	
040222	
150109	
191208	
200110	
200111	
GM7 – Gruppi miscelazione Inerti (CER)	
170101	
170102	
170103	
170107	
170504	
170802	
170904	
200202	
GM8 – Gruppi miscelazione Biodegradabili (CER)	
020203	
020304	
020501	
020601	
020704	
200108	
200201	
GM9 – Gruppi miscelazione RAEE (CER)	
160214	
200136	
GM10 – Gruppi miscelazione Pile e Batterie (CER)	
160604	
160605	
200134	
GM11 – Gruppi miscelazione rifiuti Ospedalieri (CER)	



180101	23 del 20 Marzo 2017	PARTE I  Atti della Regione
180104		
180109		
180203		
180208		
GM12 – Gruppi miscelazione Rifiuti Misti (CER)		
150105		
150106		
GM13 – Gruppi miscelazione Rifiuti Vari (CER)		
080318		
120117		
150203		
160103		
160116		
170604		
190801		
190802		
191004		
191209		
191210		
191212		
200203		
200301		
200302		
200303		
200307		
200399		

Napoli, 05/08/2016

Ambiente SpA

Sede operativa: Via Ponte delle Tavole, 80030 San Vitaliano NA

Allegato

CODICI CER AUTORIZZATI



ONE

02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
02 01 10	rifiuti metallici	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
07 02 13	rifiuti plastici	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R12 – R13 – D13 – D15
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 02	imballaggi in plastica	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 03	imballaggi in legno	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 04	imballaggi metallici	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3 – R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R3 – R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 07	imballaggi in vetro	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13 – D15
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13 – D15
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12 – R13 – D13 – D15
16 01 03	pneumatici fuori uso	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R12 – R13 – D13 – D15
16 01 17	metalli ferrosi	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
16 01 18	metalli non ferrosi	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
16 01 19	plastica	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
16 01 20	vetro	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R13
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12 – R13 – D13 – D15
16 06 01*	batterie al piombo	R13 – D15
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 01 01	cemento	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 01 02	mattoni	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 02 01	legno	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 02 02	vetro	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 02 03	plastica	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15



17 04 02	alluminio	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 04 03	piombo	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 04 04	zinco	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 04 05	ferro e acciaio	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 04 06	stagno	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 04 07	metalli misti	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R5 – R13 – D15
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R12 – R13 – D13 – D15
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12 – R13 – D13 – D15
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)	R12 – R13 – D13 – D15
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	R12 – R13 – D13 – D15
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 08 01	vaglio	R12 – R13 – D13 – D15
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12 – R13 – D13 – D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 01	carta e cartone	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 02	metalli ferrosi	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 03	metalli non ferrosi	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 04	plastica e gomma	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 05	vetro	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 08	prodotti tessili	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R3 – R12 – R13 – D13 – D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R3 – R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 01	carta e cartone	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 02	Vetro	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 10	Abbigliamento	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 11	prodotti tessili	R3 – R12 – R13 – D13 – D15
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13 – D15
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13 – D15
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	R13 – D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13 – D13 – D14 – D15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13 – D15
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13 – D15
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 39	plastica	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 01 40	metallo	R4 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 02 02	terra e roccia	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	R3 – R12 – R13 – D13 – D15



20 03 02	residui dei mercati	D15
20 03 03	residui della pulizia stradale	R3 – R12 – R13 – D13 – D14 – D15
20 03 07	rifiuti ingombranti	R4 – R3 – R12 – R13 – D13 – D15
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	R3 – R12 – R13 – D13 – D15